

TI_GERICHTE 30.2002.71 vom 20. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.71

FR: TI_GERICHTE 30.2002.71 du 20 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.71 del 20 maggio 2003

Volltext

Incarto n.30.2002.71/AMM

25585/902

Bellinzona

20 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,

viste _____ le osservazioni del 29 novembre 2002 presentate dalla Sezione
della circolazione

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _____ 2002, ha inflitto
a _____ una multa di fr. 300.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.■ e le spese di fr. 70.■, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio
di _____:

"alla guida della vettura AG _____, circolava sull'autostrada A2 trasportando un carico
(velocipede) non convenientemente assicurato che si sganciava e cadendo sul campo
stradale urtava un autoveicolo ivi sopraggiungente";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;

che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre
2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 29 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi
dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 30 cpv. 2 seconda frase LCS il carico dei veicoli dev'essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere omesso di assicurare convenientemente un velocipede trasportato sul tetto dell'automobile da essa condotta;

che la ricorrente sottolinea di avere assicurato il velocipede mediante un apposito portabiciclette ■ acquistato di recente ■ nel rispetto delle regole di fissaggio stabilite dal fabbricante;

che, sempre stando all'insorgente, la caduta del carico è stata causata da un imprevedibile strappo della cinghia di fissaggio di una ruota del velocipede, che ha "permesso alla bicicletta di spostarsi in posizione verticale e di spezzare la barra di fissaggio" (ricorso, a metà);

che il difetto della cinghia ■ evidenziatosi solo dopo il sinistro ■ sarebbe stato implicitamente riconosciuto anche dal fornitore del portabiciclette, giacché egli è stato disposto a sostituire gratuitamente il dispositivo in rassegna con un nuovo esemplare (ricorso, verso il basso, con riferimento alla ricevuta allegata allo stesso memoriale);

che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento che consenta di confutare la versione dei fatti fornita dall'interessata riguardo alle cause di caduta del carico o all'osservanza delle prescrizioni di fissaggio, né tanto meno di concludere che il possibile difetto del meccanismo fosse riconoscibile dalla ricorrente prima del sinistro;

che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.